



REGOLAMENTO PER I TIROCINI PER LA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (34) E DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN PSICOLOGIA (58)

Art. 1

Definizione

Il tirocinio è un periodo di formazione obbligatorio per gli studenti iscritti alla classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche e alla classe delle lauree specialistiche in Psicologia ed ha la funzione di realizzare i seguenti obiettivi:

- integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;
- apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche;
- potenziare la capacità di riflettere e discutere sulle attività proprie ed altrui;
- iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone.

Art. 2

Modalità di accesso all'albo professionale

Il tirocinio è inoltre un periodo di formazione obbligatoria per sostenere l'esame di Stato al fine dell'iscrizione:

- alla sezione B dell'albo professionale per ottenere il titolo di *Dottore in tecniche psicologiche*;
- alla sezione A dell'albo professionale per ottenere il titolo di *Psicologo*.

Per l'iscrizione alla sezione B è necessario aver svolto un tirocinio della durata di 6 mesi pari a 500 ore di attività. Il tirocinio deve essere continuativo e può essere svolto tutto (500 ore di tirocinio) prima del conseguimento della laurea di I livello, secondo le modalità descritte dal presente regolamento; in alternativa lo studente svolge le ore necessarie (250 ore di tirocinio pari a 10 cfu) per maturare i crediti previsti dal piano di studi, utili a completare i complessivi 180 crediti per conseguire la laurea di I livello, poi se intende sostenere l'esame di Stato ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'Albo professionale, prosegue il tirocinio (ulteriori 250 ore), continuativo e senza interruzioni fino al suo completamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia: 6 mesi pari a 500 ore di attività; questo anche nella prospettiva di accumulare le prime cinquecento ore delle 1000 necessarie all'iscrizione nella sezione A. dell'Albo professionale.

Lo studente che abbia raggiunto i crediti necessari per conseguire la laurea in base a quanto previsto dall'ordinamento didattico del proprio corso, deve presentare all'ufficio Orientamento e Stage, secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 16, il documento (libretto di tirocinio) che attesta le ore svolte al fine dell'attribuzione dei crediti formativi.

2.2 Per l'iscrizione alla sezione A è necessario aver svolto complessivamente un tirocinio della durata di un anno pari a 1000 ore di attività formativa. A coloro che abbiano validamente svolto 500 ore durante il corso di laurea di I livello sarà richiesto di effettuare, durante la laurea specialistica (II livello), ulteriori 6 mesi di tirocinio pari a 500 ore di attività secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. Anche per lo studente della laurea specialistica vale quanto previsto per la laurea di I livello, ossia il tirocinio va comunque continuato senza interruzioni fino al suo completamento (6 mesi pari a 500 ore di attività) per poter sostenere l'esame di Stato ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'Albo.

Lo studente che abbia raggiunto i crediti necessari per conseguire la laurea, in base a quanto previsto dall'ordinamento didattico del proprio corso, deve presentare all'ufficio Orientamento e Stage il documento (libretto di tirocinio) che attesta le ore svolte al fine dell'attribuzione dei crediti formativi.

Art. 3 Crediti formativi

I crediti formativi del tirocinio nella laurea di I livello e nella laurea specialistica sono distribuiti come di seguito specificato:

3.1 Iscritti alla classe 34 (laurea I livello)

Il tirocinio deve essere svolto durante il III anno.

Il tirocinio di cui all'art. 53 del DPR 328/01, che regola le modalità di svolgimento dell'esperienza per sostenere l'esame di Stato necessario per l'iscrizione alla sezione B, dovrà corrispondere a 20 crediti.

Questi 20 crediti sono così suddivisi:

- a) 10 crediti, obbligatori per il raggiungimento dei 180 necessari al conseguimento della Laurea;
- equivalenti a 250 ore;
 - da svolgersi in un'unica sede;
 - da distribuirsi su un numero di giornate che verranno indicate sul libretto di tirocinio e che dovranno essere non meno di 60 e non più di 90;
 - le giornate di tirocinio, comunque, sono da intendersi come giornate formative a carattere professionalizzante e devono essere svolte entro 6 mesi al massimo, calcolati dal primo giorno di tirocinio.

- b) I restanti 10 crediti sono necessari per sostenere l'Esame di Stato valido per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo e possono essere effettuati eventualmente anche dopo la laurea triennale, sempre in un'unica sede.

Le 500 ore di tirocinio svolte nel triennio utili per sostenere l'Esame di Stato e accedere alla sezione B dell'Albo, non possono essere calcolate ai fini dell'acquisizione dei crediti necessari per conseguire la laurea specialistica, pertanto gli iscritti al corso di laurea specialistica dovranno comunque maturare i crediti previsti dal piano di studi con un tirocinio formativo.

3.2 Iscritti alla classe 58/S (laurea specialistica – II livello)

- a) Il numero di ore di tirocinio da svolgersi durante il biennio della laurea specialistica dovrà corrispondere a 10 crediti:

- equivalenti a 250 ore;
- da effettuarsi in un'unica sede;
- da svolgersi in parte nel I e in parte nel II anno oppure interamente in uno dei 2 anni, secondo le indicazioni contenute nell'ordinamento didattico del corso di laurea.
- da distribuirsi su un numero di giornate che verranno indicate sul libretto di tirocinio e dovranno essere non meno di 60 e non più di 90; tali giornate sono comunque da intendersi come giornate formative a carattere professionalizzante e devono essere svolte entro 6 mesi al massimo, calcolati dal primo giorno di tirocinio.

- b) I 10 crediti di tirocinio acquisiti durante il biennio della laurea specialistica saranno ritenuti validi – insieme ai 10 crediti obbligatori già acquisiti nel triennio (cfr. art. 3.1 lett. a) – per sostenere l'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo.

Lo studente che abbia maturato nel triennio le 500 ore di tirocinio necessarie per sostenere l'Esame di Stato e accedere alla sezione B dell'Albo – deve comunque acquisire nel biennio di specialistica i crediti obbligatori previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea. per il conseguimento del titolo.

L'iscrizione nella sezione A dell'Albo è subordinata al superamento dell'Esame di Stato, per l'ammissione al quale è richiesto il possesso della laurea specialistica e il tirocinio della durata di 1 anno

Art. 4

Crediti formativi post lauream

I crediti non maturati durante il corso di studi e necessari per l'iscrizione all'albo possono essere acquisiti anche mediante la frequenza di attività a valenza di tirocinio nell'ambito di un Master di II livello, previo accertamento della presenza di un tutor iscritto alla sezione A dell'Albo.

La Commissione tirocini valuterà la richiesta di equipollenza dei tirocini effettuati all'interno dei Master e ne quantificherà il corrispettivo in crediti.

Art. 5

Modalità di svolgimento del tirocinio

Le ore previste per i tirocini del corso di laurea di I livello (250) sono articolate come segue:

- 150 ore da svolgersi in Università o nell'Ente convenzionato;
- 50 ore da impiegare in attività di laboratorio o di formazione connesse al tirocinio o legate agli obiettivi specifici del progetto di tirocinio del singolo studente; queste attività saranno promosse dal corso di laurea e dagli enti convenzionati in collaborazione con l'Università; a integrazione delle ore di laboratorio e formazione potranno eventualmente essere conteggiate attività promosse senza il coinvolgimento dell'università, quando riconosciute equipollenti dalla Commissione Tirocini;
- 50 ore da dedicare alla stesura del progetto di tirocinio, alla compilazione del libretto di tirocinio e alla elaborazione della relazione finale, nonché agli incontri con il docente supervisore, con il tutor d'orientamento e con il tutor del tirocinio (non meno di 20 ore).

Le ore previste per i tirocini del corso laurea specialistica (250) sono interamente dedicate al progetto di tirocinio, nel conteggio delle ore si valuterà l'opportunità di momenti di formazione, consulenza con i tutor e documentazione delle attività.

Art. 6

Domanda di tirocinio

Gli studenti per svolgere attività di tirocinio sono tenuti a presentare una specifica domanda: i termini e le modalità di presentazione sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà e vengono riportati nel sito internet dell'Università, nella pagina tirocini della facoltà.

Art. 7

Aree disciplinari

Gli studenti tirocinanti vengono assegnati funzionalmente dalla Commissione tirocini a tre aree tematiche di tirocinio, sulla base delle *parole-chiave indicate dallo studente nella domanda di tirocinio e pubblicate sul sito nella pagina tirocini della facoltà.*

Le aree sono definite:

- a) psicologia clinica e neuropsicologia clinica;
- b) interventi psicosociali nei contesti istituzionali, educativi e nelle organizzazioni;
- c) psicologia della salute, del ciclo di vita, della comunità e dei contesti sociali.

Art. 8 Sedi del tirocinio

Le sedi di svolgimento del tirocinio della laurea di I livello e della laurea specialistica (II livello) possono essere:

- strutture interne della facoltà di Scienze della Formazione, dei corsi di laurea di I e II livello attivati, del dipartimento di Scienze della Persona o comunque all'interno dell'Ateneo;
- strutture esterne convenzionate (enti e aziende pubbliche e private, associazioni, cooperative), secondo modalità di realizzazione definite, in base a specifici progetti formativi, dal referente della struttura ospitante.

Art. 9 Convenzione di tirocinio

Il rapporto tra l'Università e le organizzazioni all'interno delle quali, o in collegamento con le quali, si svolgono le attività di tirocinio è regolato da una specifica convenzione, come previsto dal D.L. 25/3/98 n. 142.

Art. 10 Attività di tutorato

Le disciplina dell'attività di tutorato si articola come segue:

- nel caso in cui il tirocinio venga svolto nelle strutture interne all'Università degli Studi, tutor del tirocinio dovranno essere docenti di discipline psicologiche del Corso di Laurea in Psicologia, ovvero Docenti di discipline psicologiche di altri Corsi di Laurea, ovvero altri docenti iscritti all'Albo degli Psicologi sezione A, secondo la normativa vigente in materia di tutorato per i tirocini dell'area psicologica;
- nel caso di tirocinio in enti esterni, il tutor dovrà essere uno psicologo iscritto all'Albo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Secondo quanto indicato all'art. 4 del regolamento tirocini emanato dall'Ordine Nazionale degli Psicologi, al supervisore spettano, per l'intera durata del tirocinio, le seguenti funzioni: - introdurre al contesto entro il quale si svolge il tirocinio - effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza - verificare l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i relativi suggerimenti per integrare o correggere l'esperienza medesima - procedere infine a una valutazione consuntiva del tirocinio.

Art. 11 Tutor nelle strutture ospitanti

Il tirocinio in enti convenzionati in cui non sia presente uno psicologo iscritto all'albo è ammesso secondo i limiti e le modalità descritte di seguito.

I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se tali Enti avranno preso preventivamente accordi con docenti universitari di discipline psicologiche dei Corsi di Laurea in Psicologia (Classe 34 o Classe 58) che accettino di supervisionare i tirocinanti. In questo caso il Responsabile dell'ente o del servizio dovrà concordare con il docente, che accetta il ruolo di supervisore, un piano delle attività di tirocinio. Il Responsabile dell'ente o del servizio dovrà controllare le presenze del tirocinante. Il docente supervisore sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare la dichiarazione di avvenuto tirocinio e la relazione finale sul tirocinio svolto. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti in istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il Responsabile della struttura ospitante è individuato nel dirigente scolastico o nel direttore dell'istituto.

Art. 12
Obblighi dello studente

Lo studente è tenuto a concordare con il tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, rispettare le norme previste dalla convenzione e dal progetto formativo e di orientamento, redigere un elaborato scritto al termine dell'esperienza.

Art. 13
Tirocini all'Estero

È ammissibile il tirocinio all'estero. In questo caso l'interessato dovrà farsi carico personalmente di prendere i contatti necessari e farsi rilasciare le relative autorizzazioni, che permetteranno poi all'Università di procedere alla sottoscrizione della convenzione. Coloro che fossero interessati a svolgere il tirocinio negli Stati membri della U.E.. devono rivolgersi ai docenti della facoltà responsabili dei progetti internazionali per verificare con le Università partecipanti al programma la possibilità di inserire il tirocinio in un programma internazionale di cooperazione (P.I.C.). Sarà la Commissione tirocini a concedere l'eventuale autorizzazione dopo aver valutato i documenti di rito. Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti: una dichiarazione in cui si attesti la disponibilità dell'Ente straniero ad accogliere il tirocinante, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana - una dichiarazione da parte dell'Ente che attesti la presenza di uno psicologo che possa svolgere la funzione di supervisore del tirocinio. Qualora nel Paese di destinazione esista un Albo degli Psicologi, la dichiarazione del numero di iscrizione – il progetto dell'attività di tirocinio che si andrà a svolgere – un'espressa dichiarazione che il periodo di tirocinio non consiste in alcun modo in un periodo di specializzazione configurabile, ad esempio, in un master, secondo quanto stabilito a livello nazionale circa l'incompatibilità tra tirocinio e Scuole di specializzazione.

Art. 14
Commissione tirocini

Le modalità di partecipazione degli studenti ai tirocini sono definite dalla Commissione tirocini.

Nell'ambito della Facoltà di Scienze della Formazione è costituita una Commissione tirocini composta da tre docenti indicati dalla Facoltà, un referente per ogni area di tirocinio e un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, designato dal Consiglio dell'Ordine. La Commissione assegna ad uno dei docenti incaricati il compito di coordinare le attività della commissione.

La Commissione indica al Preside di Facoltà i criteri per la scelta dei soggetti da ammettere alla convenzione con l'Università e definisce:

- i criteri per l'elaborazione del progetto formativo e di orientamento da parte della struttura accreditata;
- le funzioni dei tutor;
- le funzioni e gli obblighi dei tirocinanti;
- i criteri per il monitoraggio dei tirocini al fine di valutarne l'efficacia;
- quant'altro si reputi necessario per il proficuo svolgimento dei tirocini.

La Commissione assegna gli studenti tirocinanti alle aree di tirocinio e agli enti convenzionati, secondo modalità definite con i singoli Enti.

Ogni docente referente di un area assume la supervisione dei tirocini ad essa afferenti, ne controfirma i progetti, propone alla Commissione la valutazione a partire dall'analisi complessiva del libretto di tirocinio, dell'elaborato scritto e del giudizio del tutore della struttura ospitante e del referente di orientamento di tirocinio (tutor universitario). Il docente referente di ciascuna area può avvalersi per i propri compiti della collaborazione di altri docenti della Facoltà.

Partecipa ai lavori della Commissione il coordinatore dei tutor d'orientamento.

Art. 15
Referenti di orientamento
(Tutor universitari)

Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente i referenti di orientamento (tutor d'orientamento universitario) per le attività di sostegno del tirocinio. I referenti collaborano alle attività pianificate dalla Commissione tirocini e all'orientamento degli studenti. I referenti di orientamento per le attività di tirocinio sono individuati secondo criteri di professionalità, tra i professionisti iscritti all'albo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il tutor d'orientamento tutela la dimensione processuale della formazione durante il tirocinio. In prima istanza lo studente si rivolge al tutor d'orientamento per verifiche sul percorso e sulle attività, per segnalare situazioni di difficoltà o opportunità di riformulazione del progetto, sia negli aspetti organizzativi del tirocinio che in quelli formativi.

Egli deve aiutare lo studente nella fase di avvio del tirocinio a precisare attese, interessi, bisogni di apprendimento, acquisizione di competenze ottenute nel corso degli studi e utili per le attività di tirocinio, favorire nel corso del tirocinio atteggiamenti all'auto-osservazione e al confronto di esperienze, supportare i tirocinanti quando siano impegnati in proposte, momenti di gestione, produzione di documentazione, momenti di ricerca e di intervento, organizzare periodicamente con gli altri tutor momenti di riflessione e confronto sulle esperienze di tirocinio per gruppi di studenti, collaborare a organizzare e/o effettuare laboratori, setting nelle organizzazioni ospitanti, momenti di formazione su aspetti specifici (lo studio di caso, l'osservazione partecipante, la lettura dei servizi in chiave organizzativa, la ricerca-azione, l'apprendimento cooperativo, le reti territoriali, la valutazione del prodotto sociale, il coordinamento, la consulenza e il colloquio con categorie specifiche di utenti, la raccolta delle informazioni, l'analisi delle richieste degli utenti. Al termine dell'esperienza di tirocinio il tutor universitario deve compilare la parte di libretto di sua competenza.

Il Consiglio di Facoltà assegna a uno dei tutor funzioni di coordinamento delle attività del gruppo.

Art. 16
Libretto di tirocinio

I tutor di tirocinio nelle sedi esterne e i docenti della facoltà sono tenuti a firmare il libretto di tirocinio debitamente compilato dallo studente, in cui verranno indicate le ore e la tipologia di attività svolte quotidianamente.

Il libretto di tirocinio potrà essere scaricato da internet dall'interessato oppure rilasciato dall'ufficio Orientamento e Stage. Il libretto di tirocinio deve essere restituito all'ufficio, compilato in tutte le sue parti, entro due mesi dal termine del tirocinio, in caso di impossibilità dovrà essere consegnato entro il mese che precede la discussione della prova finale; in caso contrario non potrà essere certificato lo svolgimento dell'attività ai fini dell'assegnazione dei crediti formativi previsti dal piano di studi.

Art. 17
Esonero parziale dal tirocinio

Gli studenti in grado di certificare, per precedenti o attuali esperienze formative o professionali, il possesso di una sufficiente esperienza negli ambiti professionali nei quali abitualmente operano le figure professionali corrispondenti ai curricula previsti dal Manifesto agli Studi, possono richiedere l'esonero parziale dalle attività di tirocinio, tramite specifica domanda alla Commissione tirocini. L'esito della valutazione delle domande di esonero da parte della Commissione tirocini verrà reso noto in tempo utile ai fini dell'assegnazione dei crediti formativi.

Art. 18**Elaborato scritto sull'esperienza di tirocinio**

Al termine delle attività di tirocinio, gli studenti sono tenuti a redigere un elaborato scritto sull'esperienza di tirocinio o sulle esperienze che hanno consentito l'esonero parziale o totale dalle attività di tirocinio. L'elaborato dovrà essere redatto secondo le indicazioni della Commissione tirocini e da questa valutato; l'esito della valutazione sarà comunicato all'ufficio Orientamento e Stage in tempo utile per l'assegnazione dei crediti formativi.

Art. 19**Valutazione del tirocinio**

La valutazione finale dell'attività di tirocinio a cura della Commissione tirocini, verrà effettuata a partire dall'analisi complessiva del libretto di tirocinio, che riporta il giudizio del tutore della struttura ospitante e del referente di orientamento di Tirocinio (tutor universitario), e dell'elaborato scritto.

Art. 20**Sospensione del tirocinio**

La sospensione del tirocinio è prevista solo per i casi contemplati dalla legge. In entrambi i casi occorre documentare i motivi che giustificano la sospensione. La sospensione è ammessa nel limite massimo di un massimo di un anno solare.

Art. 21**Interruzione del tirocinio**

Qualora si determinassero gravi motivi, tali da ostacolare di fatto lo svolgimento dell'attività di tirocinio, lo studente deve darne tempestivamente notizia alla Commissione allegando una relazione dettagliata. La Commissione, sentite entrambe le parti e, nel rispetto dei criteri di obiettività e imparzialità, nel rispetto del principio di riservatezza, provvederà, ove possibile, alla tutela del tirocinante e all'eventuale salvaguardia del periodo di tirocinio già effettuato.

Qualora il tirocinante venga allontanato dall'Ente per giustificati motivi inerenti la sua condotta, deve darne tempestivamente notizia all'ufficio Orientamento e Stage e al referente d'orientamento (tutor universitario), consegnando all'ufficio il libretto di tirocinio affinché si possa procedere all'annullamento del periodo di tirocinio svolto. I periodi di tirocinio interrotti non possono più essere recuperati con un eventuale altro tirocinio, in quanto viene a mancare il requisito della continuità prevista dalla legge.

Art. 22**Termini per la conclusione del tirocinio**

Le attività di Tirocinio, comprensive della valutazione, devono concludersi nei tempi indicati dall'art. 16 comma 2 ai fini dell'assegnazione dei crediti formativi previsti dal piano di studi.

Art. 23**Carattere esclusivamente formativo del tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, né deve comunque essere sostitutivo di manodopera aziendale, né di prestazione professionale avendo natura esclusivamente formativa.

Art. 24**Certificazione dell'attività di tirocinio**

L'Ufficio Orientamento e Stage, su richiesta dell'interessato, rilascerà certificazione relativa all'attività di tirocinio pre-lauream svolta, fermo restando la comunicazione alla segreteria studenti di avvenuto svolgimento dell'attività formativa, ai fini dell'attribuzione dei crediti previsti dal piano di studi necessari al conseguimento del titolo di studio.